

N. 34559 di Repertorio

N. 11025 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno undici di marzo

In Milano, nel mio Studio in Via Olmetto n. 21.

Io sottoscritta **PAOLA CASALI, Notaio in Milano**, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione dell'assemblea dell'Associazione riconosciuta:

**"LA TASKA ONLUS"**

con sede in Cesano Boscone (MI), Via Dante n. 47, codice fiscale: 97688040159, partita IVA 09085460963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2070660, iscritta all'Anagrafe delle Onlus, iscritta nel Registro Regionale della Lombardia delle Persone Giuridiche Private con Decreto n. 335 del 9 giugno 2025,

di seguito, l' "**Associazione**";

tenutasi mediante collegamenti in audio/video conferenza in data odierna presso il mio Studio.

Il presente verbale viene da me redatto tempestivamente, su richiesta dell'Associazione, in persona del Presidente dell'Associazione, Signor Luca Begani, *infra* generalizzato.

L'Assemblea si è svolta come segue.

"L'anno duemilaventisei, il giorno undici di marzo.

In Milano, nel mio Studio, Via Olmetto n. 21, alle ore 15.55,

si è riunita - mediante collegamenti in video conferenza - l'Assemblea dell'Associazione riconosciuta:

**"LA TASKA ONLUS"**

con sede in Cesano Boscone (MI), Via Dante n. 47, codice fiscale: 97688040159, partita IVA 09085460963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2070660, iscritta all'Anagrafe delle Onlus, iscritta nel Registro Regionale della Lombardia delle Persone Giuridiche Private con Decreto n. 335 del 9 giugno 2025.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione, collegato in video conferenza, Signor:

- **LUCA BEGANI**, nato a Milano (MI) il 2 luglio 1984, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione (di seguito, il "**Presidente**"), il quale designa il Notaio PAOLA CASALI per svolgere la funzione di Segretario, richiedendo di redigere il presente verbale di Assemblea dell'Associazione.

Il Notaio PAOLA CASALI dichiara di essere fisicamente presente in Milano, Via Olmetto n. 21, da intendersi quale luogo di convocazione dell'odierna assemblea straordinaria.

Il Presidente dell'Associazione assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto e su designazione di tutti gli intervenuti fa constare e dichiara:

- che la presenta Assemblea è stata indetta, a norma di legge e di statuto, in seconda convocazione, per oggi in questo luogo ed ora, mediante lettera cartacea;

- che su 5 (cinque) Soci aventi diritto di voto sono presenti, in proprio o per delega agli atti dell'Associazione, n. 4 Soci, indicati nell'elenco nominativo che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";

- che del Consiglio Direttivo:

\* il Signor Luca Begani (Presidente) è presente;

\* la Signora Licia Valentina Castro (Segretario) è presente;

\* il Signor Stefano Bressi (Tesoriere) è presente;

\* la Signora Cristina Fedeli (Consigliere) è presente;

Registrato all'Agenzia  
delle Entrate Milano - DP II  
il giorno 13 marzo 2026

Serie 1T

al n. 24158

esatti

euro 200,00

- che non è stato nominato alcun Organo di Controllo;-----  
- che l'identità dei partecipanti e la legittimazione a partecipare alla presente assemblea sono state verificate dal Presidente;-----

- che i Soci presenti sono tutti in regola con il pagamento delle quote associative.-----  
Tutto ciò constatato, dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli intervenuti, l'incarico di fungere da Segretario e di redigere il presente verbale.-----

Il Presidente dà lettura del seguente:-----

#### ----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

1. Adozione del nuovo testo dello Statuto Sociale finalizzato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); delibere inerenti e conseguenti. -----

2. Varie ed eventuali. -----

Il Presidente dichiara che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

#### **Sui punti all'Ordine del Giorno**-----

Il Presidente passa alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'Ordine del giorno, su autorizzazione dell'assemblea.-----

Il Presidente illustra nel dettaglio le motivazioni che rendono necessario acquisire la qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE, nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE, con adozione di un nuovo testo di Statuto, già distribuito in precedenza, aderente alle più recenti modifiche normative introdotte a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "**Codice**"). In questo modo, l'Associazione potrà ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quale ENTE DEL TERZO SETTORE (di seguito, "**Runts**").-----

Il Presidente procede, pertanto, all'esposizione delle modifiche statutarie, precisando che i membri dell'organo amministrativo in carica possiedono i requisiti di cui agli articoli 26 e 27 del Codice e che quindi potranno essere confermati alle rispettive cariche.-----

Il Presidente specifica che le modifiche proposte riguardano gli adeguamenti che sono obbligatori ai fini dell'iscrizione al Runts ed essenziali ai fini dell'ottenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore:-----

(i) l'aggiunta alla denominazione dell'Associazione dell'acronimo ETS;-----

(ii) la previsione di un Registro dei volontari come indicato dall'art. 17 del Codice, in quanto l'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;-----

(iii) l'individuazione dell'attività di cui all'articolo 5, primo comma, lettere **a), d), h), i), l), q), r), v)** e **z)** del Codice quale attività di interesse generale - fra quelle indicate all'art. 5 del Codice - svolta in via principale dall'Associazione.-----

Nello Statuto, inoltre, è consentito all'Associazione svolgere le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale - come espressamente previsto dalla legge - al fine di garantire la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.-----

Il Presidente prosegue illustrando le ragioni per cui si rende opportuno nominare un Organo di controllo monocratico.-----

Il Presidente precisa, inoltre, che restano fermi e invariati la sede in Cesano Boscone (MI), Via Dante n. 47, la durata degli esercizi sociali che verranno chiusi al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e la durata a tempo indeterminato.-----

Ricorda, infine, che in sede di iscrizione al RUNTS, l'Associazione aderirà alla rete associativa UNEBA ETS - Rete Associativa, con sede in Roma, Via Gioberti n. 60, codice fiscale 80114590583.-----

Il Presidente procede all'esposizione dei documenti comprovanti la sussistenza del patrimonio in dotazione dell'Associazione – al fine di poter acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore - sulla base della relazione di stima: .....

(a) riferita alla data del 31 dicembre 2025; .....

(b) redatta dal Dottor CLAUDIO SALA, nato a Milano (MI) il giorno 11 agosto 1957, domiciliato in Milano (MI), Via dei Tulipani n. 19, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: SLA CLD 57M11 F205R e di essere revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 65599 con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - n. 46 BIS del 16 giugno 1995; .....

(c) asseverata con verbale in data 10 marzo 2026 n. 34553 di repertorio Notaio Paola Casali; .....

(d) contenente l'esatta indicazione del patrimonio pari a complessivi euro 476.000 (quattrocentosettantaseimila) e quindi almeno pari a quanto richiesto dall'articolo 22, comma 4 del Codice, che richiede un patrimonio minimo di euro 15.000 (quindicimila) (di seguito la "**Perizia**"), .....

che qui si allega sotto la lettera "**B**". .....

Alla luce di quanto esposto, il Presidente dichiara che il patrimonio dell'Associazione è conforme a quanto espressamente richiesto dall'articolo 22, comma 4, del Codice, quale requisito essenziale per l'acquisto della qualifica di Ente del Terzo Settore da parte dell'Associazione. ....

Dopo esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'Assemblea, .....

- udita ed approvata la relazione del Presidente, .....

- esaminata e approvata la Perizia, .....

- dato atto che sussistono tutti i requisiti per richiedere l'iscrizione al Runts, .....

..... **all'unanimità** .....

..... **ha deliberato** .....

**1)** di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, approvandolo articolo per articolo, come illustrato dal Presidente, Statuto che qui si allega sotto la lettera "**C**", dandosi atto che la denominazione con l'aggiunta dell'acronimo ETS e le modifiche statutarie connesse alla nuova disciplina produrranno pienamente i loro effetti all'effettiva iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE (Runts); .....

**2)** di dare atto che il patrimonio dell'Associazione è pari a euro 476.000 (quattrocentosettantaseimila) e che il patrimonio dell'Associazione è almeno pari a euro 15.000 (quindicimila), conformemente ai requisiti richiesti dall'articolo 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore, per l'acquisto della qualifica di Ente del Terzo Settore, sulla base della Perizia, come sopra allegata sotto la lettera "**B**"; .....

**3)** di dare atto che il Consiglio Direttivo dell'Associazione già in carica viene confermato, con durata in carica sino al 31 dicembre 2026, in persona dei Signori: .....

- **LUCA BEGANI**, nato a Milano (MI) il 2 luglio 1984, residente in Gaggiano (MI), Via Enrico Mattei n. 46, codice fiscale BGN LCU 84L02 F205N, **Presidente**; .....

- **LICIA VALENTINA CASTRO**, nata a Milano (MI) il 28 novembre 1985, residente in Gaggiano (MI), Via Enrico Mattei n. 46, codice fiscale CST LVL 85S68 F205X, **Segretario**; .....

- **STEFANO BRESSI**, nato a Milano (MI) il 23 luglio 1969, residente in Cusago (MI), Via Ludovico Ariosto n. 3, codice fiscale BRS SFN 69L23 F205D, **Tesoriere**; .....

- **CRISTINA FEDELI**, nata a Milano (MI) il 21 marzo 1966, residente in Milano (MI), Via Moncucco n. 44, codice fiscale FDL CST 66C61 F205E, **Consigliere**, .....

tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la Sede dell'Associazione; .....

4) di nominare un Organo di Controllo monocratico, per la durata di 3 (tre) anni, nella persona della Dottoressa: .....

- LUCIA ROMEO, nata a Siracusa (SR) il 13 novembre 1960, domiciliata in Segrate (MI), San Felice Prima Strada n. 19, codice fiscale RMO LCU 60S53 I754P, iscritta all'albo dei revisori legali tenuto dal MEF al n. 102586, con Decreto Ministeriale del 15 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - n. 100 del 17 dicembre 1999, cittadina italiana, con un emolumento annuo stabilito in euro 4.000 (quattromila) annui, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti. ....

Viene dato atto che la Dott.ssa LUCIA ROMEO, quale testé nominata ha dichiarato di accettare la propria nomina. ....

5) di confermare che in sede di iscrizione al RUNTS, l'Associazione aderirà alla rete associativa UNEBA ETS - Rete Associativa, con sede in Roma, Via Gioberti n. 60, codice fiscale 80114590583. ....

6) di attribuire a ciascun membro del Consiglio Direttivo, in via disgiunta, con facoltà di subdelega, ogni più ampia facoltà, nulla eccettuato o escluso, per lo svolgimento di tutte le pratiche occorrenti all'iscrizione nell'apposito Registro ai sensi di legge, sottoscrivendo istanze e domande, atti di rettifica e integrativi, con facoltà di apportare al presente atto e allo Statuto allegato tutte quelle modificazioni, necessarie o semplicemente opportune, che fossero richieste dalle autorità competenti, di compiere tutti gli atti annessi e connessi per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, nonché di effettuare tutte le formalità necessarie per il buon esito dell'operazione. ....

Si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, quinto comma, D.Lgs. 117/2017. ....

Infine, il Presidente, null'altro essendovi a deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16.50. ....

..... **Trattamento dei Dati Personali** .....

Il Presidente riconosce di essere stato informato da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cd. "Legge Privacy") e di voler consentire, come autorizza, il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati stessi. ....

Il presente verbale viene da me sottoscritto alle ore 17.00. ....

Scritto con mezzi elettronici e completato da me Notaio, consta il presente atto di un foglio e occupa la pagina quattro sin qui. ....

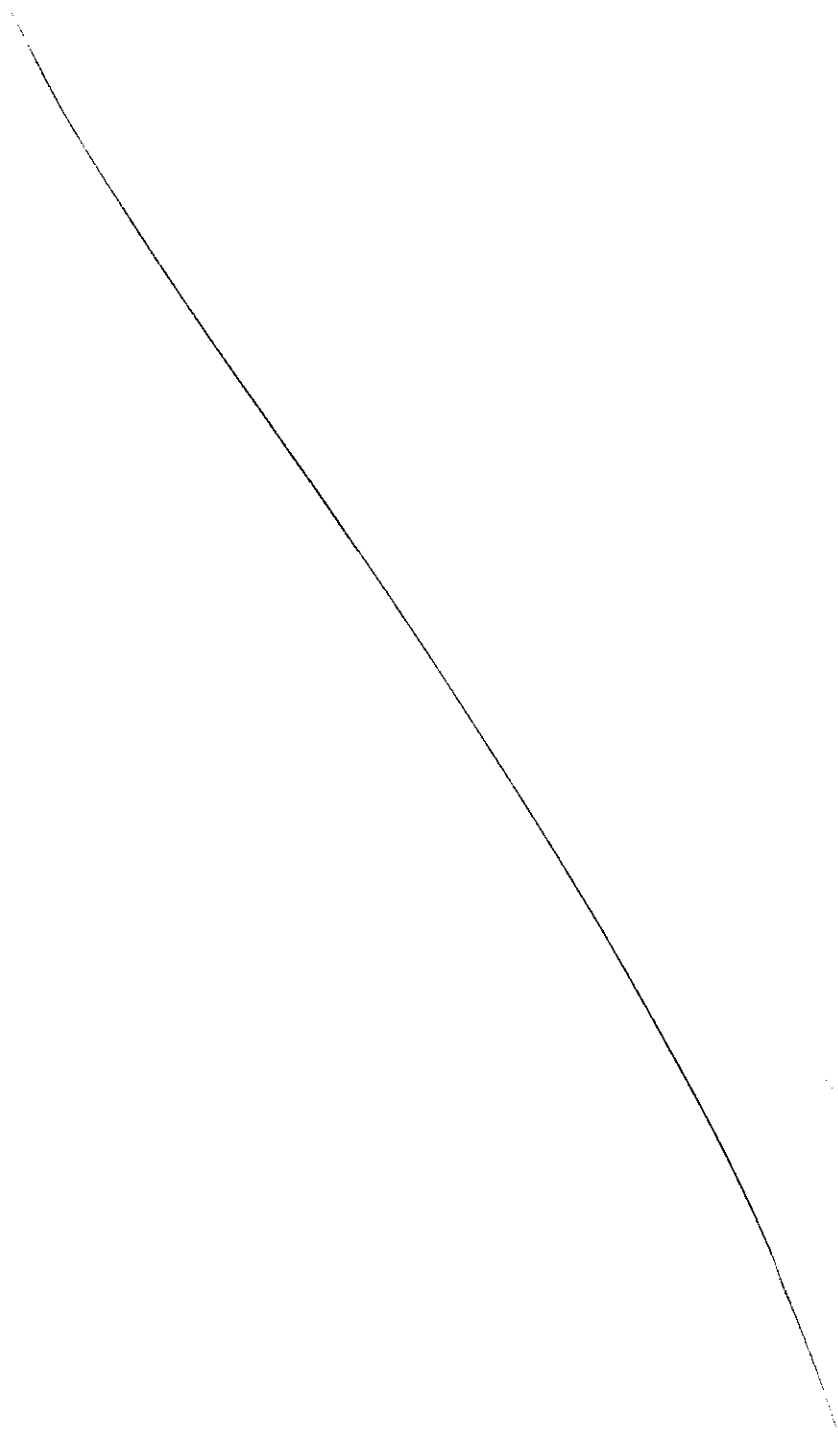
F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S. ....

Allegato "A" al n. 34559/11025  
di repertorio del notaio Paola Casali

## ELENCO PRESENZE

| NOMINATIVO              | PRESENTE IN PROPRIO | PRESENTE PER DELEGA | ASSENTE |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| NICOLA VINCENZO MERONI  |                     | X                   |         |
| LICIA VALENTINA CASTRO  | X                   | X                   |         |
| CRISTINA FEDELI         | X                   |                     |         |
| TOMMASO SALVATORE GRECO |                     | X                   |         |
| VALERIA GRECO           |                     |                     | X       |

Worms



Allegato "B" al n. 3659/11025  
di repertorio del notaio Paola Casali

**RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA  
ASSOCIAZIONE LA TASKA ONLUS**

**§ 1. Premessa**

In data 20 febbraio 2026 il signor Luca Begani, nato a Milano (MI) il 2 luglio 1984, C.F. BGN LCU 84L02 F205N, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione LA TASKA ONLUS, codice fiscale 97688040159, iscritta al REA di Milano al n. Mi-2070660, con sede in Cesano Boscone (MI) in Via Dante n. 47 ha richiesto al sottoscritto Dott. Claudio Sala, nato ad Milano (MI) il 11/08/1957, codice fiscale SLACLD57M11F205R, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 65599 con Decreto Ministeriale 13/06/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale -n.46 BIS del 16/06/1995, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta Associazione utile, ai sensi e per gli effetti dell'art 22 del Codice del Terzo Settore così come era già previsto dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (di seguito anche "DPR o. 361/2000"), al fine di identificare che il patrimonio della Associazione è adeguato alla realizzazione dello scopo e, conseguentemente, l'Associazione sia idonea ad iscriversi al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE quale associazione dotata di personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art 22 del CTS.

L'Associazione è una ONLUS ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 460/1997 dotata di personalità giuridica ed è attualmente iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS (di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 460/1997) operando nell'ambito del settore della "assistenza sociale e socio sanitaria". L'associazione è iscritta al Registro delle Persone giuridiche Private della Regione Lombardia al Numero 3072 dal 09/06/2025. L'organo amministrativo dell'Associazione ha iniziato le fasi di valutazione volte a presentare ad un'apposita assemblea straordinaria dei soci un nuovo statuto al fine di configurare l'Associazione come Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore" o anche "CTS") e successivamente procedere con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il "RUNTS"). Si considera che i minimi di patrimonio sono quelli previsti dall'articolo 22 del CTS per gli Enti del terzo settore e cioè: €. 15.000 (quindici mila euro/00) per le associazioni ed €. 30.000 (trenta mila euro/00) per le fondazioni.

**§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima**

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio dell'Associazione La TASKA onlus al fine procedere all'iscrizione dal registro RUNTS mantenendo il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000. Finalità del presente lavoro di stima è quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale dell'Associazione consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge e in particolare a quanto disposto dall'art 22 del Codice del Terzo Settore e prima dalla Deliberazione n. XI/6939 del 12 settembre 2022 con la quale era previsto, riferendosi agli enti operanti in Regione Lombardia che è fissato:

"in euro 15.000 per le Associazioni e le altre istituzioni di carattere privato ed in euro 30.000 per le fondazioni il patrimonio. Minimo indisponibile ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi del DPR n.361/2000"

Con specifico riferimento alla personalità giuridica ottenuta ai sensi delle regole del Codice del Terzo Settore il Consiglio Notatile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al "patrimonio minimo" richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS, sia per enti già provvisti di personalità giuridica che per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021. I principi espressi all'interno delle massime citate si ritengono compatibili sostanzialmente anche con riferimento

*faouzi*



all'acquisizione della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000. Il documento n. 5 statuisce un principio generale per il quale:

“con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un C/C intestato all'Ente (o da deposito presso il conto dedicato del Notaio) essendo invece necessario accertare che la situazione economico patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza, Peraltro si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, la stessa art 22 CTS nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale in sede di costituzione, sia rappresentato da “beni diversi dal denaro” stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata di stima redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). si tratta quindi di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una “attività” già in essere., così come si farebbe per una azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di stima di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni, (...) “poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art 42-bis codice civile e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta.”

Può essere considerata anche la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anch'essa contenente principi espressi ai fini dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017; la Circolare specifica che:

“come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'art 22 del CTS concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata del comma 4; occorre chiarire se la norma trova applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica. (ART.22 comma 1 del Codice e art 17 del D.M. 106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisizione della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale.

Al riguardo si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragione, uno letterale e l'altro sostanziale, Sotto il primo profili il comma 1 bis dell'art 22 fa riferimento al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art 17 del D.M. n106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art 22 del Codice e all'art 16 del medesimo decreto che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione, il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può avere subito una diminuzione nel corso del tempo sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di un'apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'articolo 22 comma 4 del Codice, non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre di fatto la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali inoltre è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso dalla Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la



quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42-bis comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS a una verifica di natura sostanziale per le ragioni espresse nel precedente paragrafo. Riguardo ai documenti contabili patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta all'articolo 22 comma 4 del Codice e all'articolo 16 del D.M. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata non più di 120 giorni antecedenti alla presentazione dell'istanza (ultimo bilancio di esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con medesimi criteri del bilancio d'esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, dovranno essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unicamente a distanza presso il competente ufficio del RUNTS."

Pertanto, il sottoscritto estimatore ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del Codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La presente relazione di stima costituisce un'ipotesi diversa da quella riguardante il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui l'Associazione già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di richiesta di iscrizione al RUNTS con il mantenimento della personalità giuridica non risulti inferiore a quello minimo previsto per legge. Nell'esecuzione del mandato affidatogli il sottoscritto esperto estimatore è chiamato preliminarmente a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che consenta di raggiungere lo scopo della valutazione tenendo conto le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS dell'Associazione quale soggetto con personalità giuridica di diritto privato, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori dell'Associazione nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

### **§ 3. Data di riferimento della perizia di stima**

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con l'Associazione e considerando le indicazioni della prassi di cui infra § 2 al 31 dicembre 2025. Alle date vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali. Con riferimento a tale data l'Associazione ha predisposto il bilancio consuntivo e ha fornito una situazione patrimoniale e documentazione che è stata posta a base e riferimento per la presente valutazione.

### **§ 4. L'Associazione e la sua storia**

L'Associazione fu costituita il 15 aprile 2014 con la denominazione "Associazione La TASKA ONLUS" (atto registrato presso Agenzia delle Entrate DP I Milano UT I Milano I, il 22 aprile 2017 al numero 4270, serie 3); successivamente il 20 luglio 2017 fu approvato un nuovo statuto (atto registrato presso Agenzia delle Entrate DP I Milano I—UT M i l a n o I, il 25 ottobre 2017 al numero 8757, serie 3) che è attualmente vigente, ottenendo l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs.

*La Taska Onlus*

*[Firma]*

n. 460/1997.

L'Associazione presentava istanza di riconoscimento in data 10 aprile 2025 (protocollo regionale n. a1.2025.0259696 del 11/04/2025 per tramite del notaio Paola Casali con atto n. 33815 di repertorio e n. 10585 di Raccolta registrato a Milano all'Agenzia delle Entrate di Milano – DP II il 10 aprile 2025 al n. 36498 serie 1T . In data 09/06/2025 con decreto n. 335 identificativo atto 561 iscrive l'associazione LA TASKA ONLUS nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, opera nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della formazione, dichiarando l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e l'astensione dallo svolgimento di attività diverse da quelle sopra esposte.

In particolare, l'associazione svolge le attività indicate nell'articolo 5 del vigente statuto concretizzabili, allo stato attuale, nelle attività di assistenza sociale e sociosanitaria.

#### **§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite**

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante dell'Associazione per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con i referenti amministrativi dell'Associazione. Gli incontri e le riunioni intercorse hanno anche avuto lo scopo di approfondire gli aspetti rilevanti nella quantificazione delle varie poste patrimoniali. Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione dell'Associazione che ha tenuto la contabilità in forme ordinaria e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale 2025 ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del DM 5 marzo 2020 fornendolo al sottoscritto:

- libro cespiti;
- copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate;
- copie fatture relative ai beni iscritti nel libro cespiti ammortizzabili;
- documentazione amministrativa e contabile;
- delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;
- estratti conto bancari e situazione patrimoniali delle attività finanziarie,
- mastrini contabili 2025 con elenco dei crediti v/clienti e debiti v/fornitori,
- bilancio al 31 dicembre 2024.
- bilancio al 31 dicembre 2025

#### **§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati**

Fra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra “metodi diretti” e “metodi indiretti”. I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I Secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- metodi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali/reddituali
- metodi finanziari



Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio dell'Associazione a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini delle analisi necessarie per l'iscrizione al RUNTS col mantenimento della personalità giuridica. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). In considerazione delle caratteristiche dell'Associazione ed alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto reputa di utilizzare il metodo patrimoniale semplice nella valutazione operando con la seguente tempistica:

- Parte prima: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'Associazione (metodo patrimoniale);
- Parte seconda: stima del patrimonio.

In sostanza si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificate ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto dell'Associazione attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

#### **\$ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2025**

La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2025 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

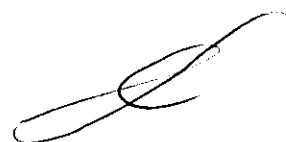
| <b>ATTIVO</b>                                      | <b>31/12/2025</b> | <b>31/12/2024</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti       | 0                 | 0                 |
| B) Immobilizzazioni                                |                   |                   |
| I - Immobilizzazioni immateriali                   | 1.546             | 2.318             |
| II - Immobilizzazioni materiali                    | 34.523            | 44.441            |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                 | 630               | 630               |
| Totale immobilizzazioni (B)                        | 36.699            | 47.389            |
| C) Attivo circolante                               |                   |                   |
| I - Rimanenze                                      | 0                 | 0                 |
| II - Crediti                                       | 153.158           | 158.846           |
| III - Attività finanziarie non immobilizzazioni    | 411.961           | 305.964           |
| IV - Disponibilità liquide                         | 153.604           | 298.266           |
| Totale attivo circolante (C)                       | 718.723           | 763.076           |
| D) Ratei e risconti                                | 119.608           | 51.696            |
| Totale attivo                                      | 875.030           | 862.161           |
| <b>PASSIVO</b>                                     | <b>31/12/2025</b> | <b>31/12/2024</b> |
| A) Patrimonio netto                                | 623.780           | 631.694           |
| B) Fondi per rischi ed oneri                       | 149.241           | 144.201           |
| C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 18.712            | 18.204            |
| D) Debiti                                          | 75.953            | 57.564            |
| E) Ratei e risconti                                | 7.344             | 10.497            |
| Totale passivo                                     | 875.030           | 862.161           |

Il patrimonio dell'Associazione risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 31 dicembre 2025 ad un valore di €. 623.780 pari alla differenza tra le attività e le passività associative e comprensivo dell'utile di esercizio del periodo 2025. Le singole poste patrimoniali sono state analiticamente esaminate ed eventualmente rettificate dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

**§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti**

Così come previsto dal metodo di valutazione patrimoniale la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, l'estimatore sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro-voci.

|                                                 | Stima rettificata |                | Contabile      |                |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                 | 31/12/2025        | Rettifiche     | 31/12/2025     | 31/12/2024     |
| ATTIVO                                          |                   |                |                |                |
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti    |                   | 0              | 0              | 0              |
| B) Immobilizzazioni                             |                   |                |                |                |
| -I Immobilizzazioni immateriali                 | 0                 | -1546          | 1.546          | 2.318          |
| II - Immobilizzazioni materiali                 | 9.523             | -25.000        | 34.523         | 44.441         |
| III - Immobilizzazioni finanziarie              | 0                 | -630           | 630            | 630            |
| Totale immobilizzazioni (B)                     | 9.523             | 27.176         | 36.699         | 47.389         |
| C) Attivo circolante                            |                   |                |                |                |
| I — Rimanenze                                   | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| II - Crediti                                    | 153.158           | 0              | 153.158        | 158.846        |
| III - Attività finanziarie non immobilizzazioni | 411.961           | 0              | 411.961        | 305.964        |
| _f Disponibilità liquide                        | 153.604           | 0              | 153.604        | 298.266        |
| Totale attivo circolante (C)                    | 718.723           | 0              | 718.723        | 763.076        |
| D) Ratei e risconti                             | 119.608           | 0              | 119.608        | 51.696         |
| <b>Totale attivo</b>                            | <b>847.854</b>    | <b>-27.176</b> | <b>875.030</b> | <b>862.161</b> |



**PASSIVO**

|                                                    | Stima rettificata |                       | Contabile      |                |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                    | 31/12/2025        | Rettifiche 31/12/2025 | 31/12/2025     | 31/12/2024     |
| <b>Al patrimonio netto</b>                         | <b>476.604</b>    | <b>147.176</b>        | <b>623.780</b> | <b>631.694</b> |
| di cui "Fondo di dotazione"                        | 15.000            | 0                     | 0              | 0              |
| di cui "Riserve"                                   | 461.604           | 0                     | 0              | 0              |
| B) Fondi per rischi ed oneri                       | 269.241           | +120.000              | 149.241        | 144.201        |
| C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 18.712            | 0                     | 18.712         | 18.204         |
| D) Debiti                                          | 75.953            | 0                     | 75.953         | 57.564         |
| H) Ratei e risconti                                | 7.344             | 0                     | 7.344          | 10.497         |
| <b>Totale passivo</b>                              | <b>847.854</b>    | <b>-27.176</b>        | <b>875.030</b> | <b>862.161</b> |

L'associazione non possiede beni immobili. Le immobilizzazioni immateriali sono state ritenute, ai fini della presente stima, non produttive di ulteriore utilità. Le immobilizzazioni materiali sono state rettifiche per tenere conto del grado di vetustà. Le immobilizzazioni finanziarie sono state svalutate, ai fini della presente stima, in ragione di un generale principio di prudenza. Le consistenze bancarie e di investimento in attività finanziarie sono state assunte al medesimo valore indicato in bilancio in funzione della verifica effettuata in base alla documentazione fornita.

L'importo indicato fra i "fondi per rischi e d oneri" è stato rettificato per comprendere rischio potenziali per ulteriori €. 120.000. Le stime relative al fondo rischi sono assunte sulla base di un principio di prudenza. Negli esercizi precedenti al 2025 un importo di circa €. 408.000 era riclassificato fra i fondi rischi ed è stato con delibera del Consiglio direttivo del 20 dicembre 2024, riclassificato fra le "riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali", avendo ritenuto il Consiglio che tale allocazione, in funzione dei principi indicati dall'OIC 35, sia migliore e meglio rappresentante la correttezza di bilancio rispetto al passato. Tutte le valutazioni sono state effettuate sulla base dell'informativa ricevuta dall'organo amministrativo e dai referenti contabili dell'Associazione.

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuite al patrimonio dell'Associazione un valore di €. 476.604 dei quali C 15.000 da considerare "Fondo di dotazione indisponibile" e la differenza di €. 461.604 da comprendersi fra le "Riserve". Alla data del 31 dicembre 2025 l'Associazione deteneva "disponibilità liquide" per un importo complessivo di €. 153.604 e attività finanziarie non immobilizzate per un importo valorizzato complessivo di €. 411.961.

Nel bilancio dell'Associazione è stanziato un importo nella voce "Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali" per complessivi €. 548.661 in funzione della delibera del Consiglio direttivo del 20 dicembre 2024.

**§ 8. Considerazioni conclusive**

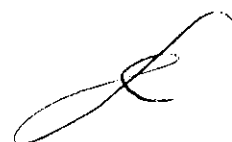
Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in €. 476.604

**Arrotondato ad €. 476.000**

il valore del Patrimonio dell'Associazione che risulta è asservito all'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle vigenti previsioni normative.

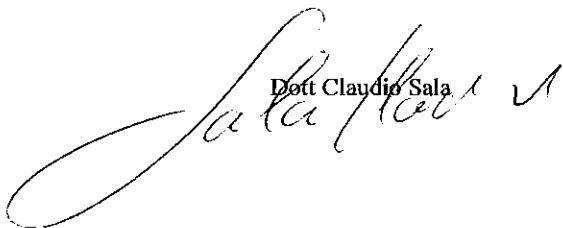
-----000000-----

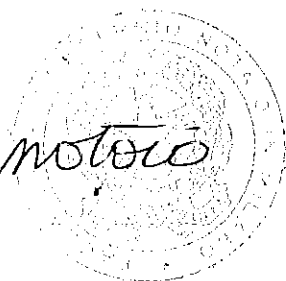
Il sottoscritto Dott. Claudio Sala, nato a Milano (MI) il 11 agosto 1957, codice fiscale SLACL D57M11F205R,



revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 65599 con Decreto Ministeriale 13/06/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale -n.46 BIS del 16/06/1995, a conclusione della propria relazione di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che il patrimonio netto dell'Associazione LA TASKA codice fiscale 97688040159, con sede in Cesano Boccone (MI) in Via Dante n. 47 alla data del 31 dicembre 2025 è pari ad €. 476.000 (quattrocentosettantasei mila/00), e non è comunque inferiore a quello previsto dall'art.22 del d.Lgs.117/2017 come regolato dal D.M. 106/2020 art. 16-18 e dalla Circolare MLPS n. 9/2022 così come era precedentemente previsto per Legge per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi della Deliberazione n. XI/6939 del 12 settembre 2022 - Regione Lombardia emanata ai sensi del DPR n. 361/2000 per gli enti operanti in detta Regione.

Milano, 9 marzo 2026

  
Dott. Claudio Sala

**VERBALE DI ASSEVERAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il dieci di marzo.

In Milano, nel mio Studio in Via Olmetto n. 21 alle ore 11.30.

Avanti a me PAOLA CASALI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

- CLAUDIO SALA, nato a Milano (MI) il giorno 11 agosto 1957, domiciliato in Milano (MI), Via dei Tulipani n. 19, che dichiara di avere il seguente codice fiscale: SLA CLD 57M11 F205R e di essere revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 65599 con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - n. 46 BIS del 16 giugno 1995.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di voler asseverare con giuramento la suestesa dichiarazione avente ad oggetto l'attestazione dell'entità del patrimonio associativo dell'Associazione "LA TASKA ONLUS", con sede in Cesano Boscone (MI), Via Dante n. 47, codice fiscale: 97688040159, partita IVA 09085460963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2070660, iscritta all'Anagrafe delle Onlus, iscritta nel Registro Regionale della Lombardia delle Persone Giuridiche Private con Decreto n. 335 del 9 giugno 2025, avente data di riferimento il 31 dicembre 2025 e redatta in data 9 marzo 2026.

Fattagli da me Notaio severa ammonizione sull'importanza dell'operazione affidata, presta il giuramento pronunciando la formula:

*"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità."*

***Trattamento dei Dati Personali***

Il Comparente riconosce di essere stato informato da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cd. "Legge Privacy") e di voler consentire, come autorizza, il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

Si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, quinto comma, D.Lgs. 117/2017.

Di questo atto io Notaio, certo dell'identità personale del Comparente, ho dato lettura al Comparente stesso, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 11.35.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio completato, consta il presente atto di un foglio e occupa la pagina prima sin qui.

F.TO : CLAUDIO SALA

F.TO : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.



**Allegato "C" al n. 34559/11025 di repertorio**

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE  
"LA TASKA – ETS"**

*Ente del Terzo Settore*

*ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*

---

**TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 — DENOMINAZIONE**

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e delle norme del Codice civile in materia di associazioni, l'associazione denominata:

**"La Taska – ETS"**

(di seguito, l'"Associazione").

L'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" saranno inseriti nella denominazione ed utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CTS.

L'Associazione svolge le proprie finalità nell'ambito del territorio nazionale, con particolare attenzione alla Regione Lombardia.

**ART. 2 — SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Cesano Boscone (Provincia di Milano), all'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie e sedi operative.

**ART. 3 — DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con le modalità e per le cause previste dal presente Statuto, dal CTS e dalla normativa vigente.

**ART. 4 — FINALITÀ**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva di una o più attività di interesse generale di cui al successivo art.5, in favore di minori, neomaggiorenni, nuclei familiari con minori, persone in stato di fragilità,



migranti, con particolare riguardo a progetti educativi e di formazione per l'accoglienza, in formula residenziale o diurna, quali alloggi per l'autonomia e strutture residenziali per minori; riguardo all'attività di ricerca scientifica e all'organizzazione e gestione di attività culturali – comprese quelle di volontariato - nell'ambito dei settori sopra indicati; riguardo alla formazione extrascolastica nelle sue varie declinazioni, compresa quella legata alla cultura della legalità, nonché riguardo alla riqualificazione di beni pubblici, anche confiscati.

## ART. 5 — ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a) del CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) del CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h) del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i) del CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l) del CTS);
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lettera q) del CTS);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lettera r) del CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v) del CTS);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z) del CTS).

L'elenco delle attività di interesse generale può essere modificato dall'Assemblea, nel rispetto dell'art. 5 del CTS, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

## ART. 6 — ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del CTS. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire attività diverse:

1. Gestione patrimoniale funzionale alle attività istituzionali
2. Raccolta fondi organizzata



Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è documentato dal Consiglio Direttivo nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

### **ART. 7 — RACCOLTA FONDI**

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **TITOLO II — ASSOCIATI**

### **ART. 8 — ASSOCIATI — DIRITTI E DOVERI**

Il numero degli associati è illimitato. Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità statutarie. Possono inoltre essere ammesse come associati persone giuridiche, che partecipano nella persona di un loro rappresentante, nel rispetto dei limiti di legge.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto, anche per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (elettorato attivo e passivo);
- c) essere informati sulle attività e iniziative dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- e) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto o da apposito regolamento.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, di rispettare le deliberazioni degli organi sociali e di corrispondere le quote associative.

### **ART. 9 — QUOTA ASSOCIATIVA**

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, la cui misura e le cui modalità di versamento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile sia inter vivos che mortis causa, non è soggetta a rivalutazione e non può essere restituita all'associato receduto, decaduto o escluso.

### **ART. 10 — AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

### **ART. 11 — PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**



La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) decadenza per mancato versamento della quota associativa;
- c) esclusione;
- d) decesso della persona fisica o estinzione dell'ente associato.

In ogni caso, la perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né alla distribuzione di alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

## ART. 12 — RECESSO

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, PEC o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il recesso ha efficacia a partire dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che ne prende atto, la quale deve essere comunicata all'interessato con le medesime modalità. L'associato receduto resta tenuto al versamento della quota relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

## ART. 13 — DECADENZA

È dichiarato decaduto l'associato che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non abbia rinnovato la sottoscrizione o non abbia versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può invitare l'associato al pagamento entro un ulteriore termine, decorso il quale l'associato è considerato decaduto senza necessità di ulteriori deliberazioni.

## ART. 14 — ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi, fra i quali:

- a) violazioni di legge o dello Statuto;
- b) comportamenti contrari alle finalità, all'onorabilità, agli scopi istituzionali e al buon nome dell'Associazione;
- c) comportamenti in violazione di deliberazioni degli organi sociali;
- d) svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- e) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- f) mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- g) attività in conflitto di interesse o concorrenza. Divieto di ricoprire incarichi, svolgere attività o intrattenere collaborazioni presso enti, associazioni o organizzazioni i cui interessi siano in conflitto, anche potenziale, con quelli dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, riscontrata una causa di esclusione, avvia un procedimento in contraddittorio, comunicando per iscritto gli addebiti contestati all'associato interessato con lettera raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

Il ricorso è esaminato dall'Assemblea nella prima riunione utile, che delibera anche sull'esclusione dell'associato. L'associato interessato ha il diritto di essere ascoltato e deve astenersi dal voto sulla propria esclusione.

## TITOLO III — ORGANI SOCIALI



## ART. 15 — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, quando nominato;
- e) il Revisore Legale dei Conti, quando nominato.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, e salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

## ART. 16 — ASSEMBLEA — COMPOSIZIONE E COMPETENZE

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati alla data di convocazione e in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Nelle associazioni con un numero di associati superiore a cinquecento, il numero massimo di deleghe è elevato a cinque.

**L'Assemblea in sede ordinaria:**

- a) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- b) approva il piano programmatico delle attività;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Revisore Legale) e ne stabilisce il numero;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti associati la cui domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera su ogni altra materia attribuitale dalla legge, dallo Statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

**L'Assemblea in sede straordinaria:**

- h) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- i) delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- j) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

**Le competenze di cui alle lettere a), c), d), h), i) e j) sono inderogabili e non delegabili al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del CTS.**

## ART. 17 — CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. È inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione, mediante comunicazione scritta contenente luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, inviata con una delle seguenti modalità:

- a) posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati;



- b) lettera raccomandata o PEC;
- c) pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, unitamente all'affissione presso la sede sociale;
- d) ogni altro mezzo che consenta la prova di ricezione.

## ART. 18 — MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un soggetto eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, e in particolare che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale.

Il Presidente può disporre che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico.

Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dall'Assemblea, che redige il verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## ART. 19 — VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

**Assemblea ordinaria.** In prima convocazione è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

**Assemblea straordinaria per modifiche statutarie.** È validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

**Assemblea straordinaria per scioglimento e devoluzione patrimonio.** Delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

## ART. 20 — CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla medesima persona.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati; nelle more, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo organo.

Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## ART. 21 — NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Le candidature devono pervenire all'Associazione per iscritto, presentate dagli associati, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea che provvede al rinnovo delle cariche sociali. Ogni associato può presentare al massimo una candidatura.

La votazione per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo avviene con scrutinio segreto. Ogni associato può apporre fino a tre preferenze.

## **ART. 22 — CAUSE DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI**

Ai componenti del Consiglio Direttivo è richiesta una partecipazione costante. In caso di tre assenze ingiustificate dalle sedute del Consiglio Direttivo, il Consiglio può dichiarare decaduto il consigliere, previa contestazione scritta degli addebiti e concessione di un termine congruo per le controdeduzioni.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso, il Presidente o il consigliere più anziano convoca l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni per la ricostituzione dell'organo.

## **ART. 23 — RINNOVO E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI**

Almeno tre mesi prima della scadenza, il Presidente comunica agli associati l'approssimarsi della scadenza dell'organo. Qualora si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, l'Assemblea procede ad elezioni suppletive; i componenti così nominati scadono con gli altri.

## **ART. 24 — COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con esclusione delle materie riservate in via inderogabile all'Assemblea. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
- b) decidere sulle attività e i servizi da intraprendere;
- c) gestire il personale dipendente, i collaboratori e i volontari;
- d) redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre il piano programmatico delle attività;
- f) fissare le quote sociali;
- g) deliberare sull'ammissione e la decadenza degli associati;
- h) individuare le attività diverse secondarie e strumentali;
- i) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- j) adottare regolamenti per l'attuazione dello Statuto;
- k) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dallo Statuto e non riservata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge; può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e direttori anche generali.

## **ART. 25 — CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, almeno ogni tre mesi. La convocazione è effettuata con preavviso di almeno otto giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del



Presidente. Le riunioni e le deliberazioni sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le medesime garanzie previste per l'Assemblea.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sono presenti tutti i consiglieri e i componenti dell'eventuale organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **ART. 26 — PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

### **Il Presidente:**

- a) è eletto dall'Assemblea insieme ai componenti del Consiglio Direttivo; qualora l'Assemblea non provveda, è eletto dal Consiglio tra i propri componenti;
- b) resta in carica tre esercizi e può essere rieletto;
- c) ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione;
- d) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- e) è portavoce dell'Associazione e ne promuove l'attività;
- f) sottoscrive contratti, atti e comunicazioni nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- g) può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni.

Al Presidente non spetta alcun compenso, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con le medesime prerogative.

## **ART. 27 — SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario cura la redazione dei verbali, la tenuta dei libri e registri sociali, le trattative per l'acquisizione di beni e servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, e la predisposizione e conservazione dei relativi contratti.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, provvede alla redazione delle scritture contabili, agli adempimenti fiscali e contributivi e, in concerto con il Consiglio, alla predisposizione del bilancio annuale. Cura le operazioni di incasso e pagamento.

## **ART. 28 — ORGANO DI CONTROLLO**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 29 — REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La nomina di un revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 30 — CONFLITTO DI INTERESSI**

I componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 27 del CTS, devono comunicare all'organo di amministrazione e all'organo di controllo, se nominato, qualsiasi interesse, diretto o indiretto, che essi abbiano in una determinata operazione sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In tal caso, la deliberazione del Consiglio Direttivo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'Associazione dell'operazione. In caso di inosservanza di tale obbligo o di invalidità



della deliberazione ai sensi dell'art. 2475-ter del Codice civile, il componente in conflitto risponde dei danni derivati all'Associazione.

### **ART. 31 — RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

Gli amministratori rispondono verso l'ente, verso i creditori sociali e verso i terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394 e 2395 del Codice civile e dell'art. 28 del CTS. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall'Assemblea, anche in occasione della discussione del bilancio.

## **TITOLO IV — VOLONTARI E LAVORATORI**

### **ART. 32 — VOLONTARI**

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

**L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.** Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

**La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.**

L'Associazione è tenuta ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

## **TITOLO V — LIBRI SOCIALI**

### **ART. 33 — LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali, ai sensi dell'art. 15 del CTS:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

**Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità e nei limiti stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.**

## **TITOLO VI — PATRIMONIO E BILANCIO**

### **ART. 34 — PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:



- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle attività;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

### **ART. 35 — DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEGLI AVANZI DI GESTIONE**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del CTS, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:**

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, salvo che tali cessioni o prestazioni costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

### **ART. 36 — BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non siano superiori a trecentomila euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Per gli enti con entrate non superiori a sessantamila euro, il rendiconto per cassa può essere redatto in forma semplificata.

Il bilancio o il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ed è depositato presso il RUNTS entro il medesimo termine.

Per ogni attività di raccolta fondi svolta in via occasionale, è redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa.

#### **ART. 37 — BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

L'Associazione redige il bilancio sociale nei casi e con le modalità previsti dall'art. 14 del CTS. In particolare, il bilancio sociale è obbligatorio quando i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a un milione di euro. Esso è depositato presso il RUNTS e pubblicato nel sito internet dell'Associazione.

L'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

### **TITOLO VII — SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 38 — CONTROVERSIE**

Le controversie tra gli associati, o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, che non siano compromissibili per legge, potranno essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra gli arbitri così designati. In mancanza di accordo, la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale competente per territorio.

#### **ART. 39 — SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri.

**In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea potrà indicare l'ente o gli enti beneficiari, purché perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.**

È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo in favore di associati, fondatori, amministratori, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali.

#### **ART. 40 — CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Milano, 11 (undici) marzo 2026 (duemilaventisei)

F.TO: PAOLA CASALI NOTAIO L.S.



Copia su supporto analogico conforme all'originale del documento informatico ai sensi dell'art. art. 23 D.lgs. 82/2005.

La sottoscrizione elettronica Ã" stata apposta con firma digitale verificata positivamente tramite e-sign come da rapporto allegato.

, 16 marzo 2026.